

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

COPIA Deliberazione della Giunta Municipale

N. 30 del 08-02-2018

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO N. R.G. 10285/2017 PROPOSTO DALL'ASSESSORATO PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA CONTRO COMUNE DI ACQUEDOLCI E COMUNE DI SAN FRATELLO (TERZO CHIAMATO IN CAUSA) PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 2258/2017. NOMINA LEGALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 11:50 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Fulia dr. Francesco</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>	X	
<i>Carrocetto dr. Ciro</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Salanitro avv. Luigi</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Foti Benedetto</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Baldanza Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

D.ssa Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO N. R.G. 10285/2017 PROPOSTO DALL'ASSESSORATO PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA CONTRO COMUNE DI ACQUEDOLCI E COMUNE DI SAN FRATELLO (TERZO CHIAMATO IN CAUSA) PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 2258/2017. NOMINA LEGALE

VISTO l'Atto di Citazione per chiamata di terzo in causa trasmesso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in data 27/12/2017 ed acquisito al protocollo di questo Comune in data 28/12/2017 al n.10936, nell'interesse dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana in merito al giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2558/2017 iscritto al n. 10285/2017 del registro Generale, pendente dinanzi al tribunale di Palermo, con il quale cita il Comune di San Fratello a comparire all'udienza del 5 marzo 2018;

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale;

RITENUTO urgente conferire, in ordine al suddetto Atto di Citazione, l'incarico di rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente ad un legale di fiducia fra quelli interpellati aventi adeguata professionalità in materia, che si è dichiarato disponibile;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dall'Avv. Ferdinando Croce relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento n. R.G. 10285/2017 proposto dall'Assessorato per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica della Regione Siciliana contro Comune di Acquadolci e Comune di San Fratello (terzo chiamato in causa) per opposizione al decreto ingiuntivo n. 2258/2017 dell'importo complessivo di € 10.000,00;

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato preventivo e di assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 10.000,00

DATO ATTO che il principio contabile n. 2 del Dlgs. N 118/2011 prevede che "annualmente l'Ente chieda al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni".

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n.23/97, n. 23/98 e n. 30/2000.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto specificato in premessa,

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento n. R.G. 10285/2017 proposto dall'Assessorato per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica della Regione Siciliana contro Comune di Acquadolci e Comune di San Fratello (terzo chiamato in causa) conferendo incarico ad un legale di fiducia.

Di nominare l'Avv. Ferdinando Croce, quale legale di fiducia per rappresentare e difendere il Comune di San Fratello nel procedimento citato in oggetto.

Di prendere atto del preventivo di spesa prodotto dall'Avv. Ferdinando Croce, dell'importo complessivo di € 10.000,00.

Di assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 10.000,00 con imputazione al servizio 1-01-8-03-03 del redigendo bilancio esercizio finanziario anno 2018.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Procedimento

Salvo Maria Teresa

Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 8-02-2018

IL RESPONSABILE

Salvo Maria Tusa

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere : favorevole.

Data 08-02-18

IL RESPONSABILE

ISTITUTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBIANO Antonino)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € 10.000,00 al codice _____
al capitolo 1-01-8-03-03 Impegno n. _____ del bilancio anno 2018

Data 08-02-18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ISTITUTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBIANO Antonino)

[Signature]

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;


Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime , per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano  Il Presidente  Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto _____ Il Segretario Comunale _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto _____ Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 08-02-2018 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale 

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. V IMPRESE

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA

(n. 10285/17 R.G. - udienza 5/3/2018 - G.U. dott.ssa R. Monfredi)

per l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825; indirizzo p.e.c.: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**; telefax n. 091-527080), presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;

P R E M E S S O

- che il Comune di Acquadolci (Me), con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 2558/2017 R.G. in data 8.3.2017, che si riporta per esteso, esponeva:

"TRIBUNALE DI PALERMO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX. ART. 633 cp.c.

Nell'interesse del Comune di Acquadolci (ME), in persona del Sindaco e legale Rappresentante p.t., Avv. Cirino Gallo, P.IVA 00275550838, rappresentato e difeso nel presente giudizio. dall'Avv. Rosario Ventimiglia del foro di Patti, con recapito professionale in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla busta contenente il presente ricorso, giusta Delibera di G.C. n.3 del 12.01.2017, C.F. VNT RSR 76P16 FI58Y, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvosarioventimigliapuntopec.it, fax. 0941 722539.

P R E M E S S O

Che, successivamente all'erezione a Comune autonomo di Acquadolci, è stato nominato un Commissario ad acta al fine di regolare i rapporti di natura patrimoniale e finanziaria tra i Comuni di Acquadolci e San Fratello (di cui il primo faceva parte), il quale ha attribuito al Comune ricorrente la somma di €987.401,97, giusta deliberazione n.6 del 15.11.2010 adottata dal Commissario Straordinario nominato dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Che nell'atto deliberativo era espressamente previsto che la detta somma di €987.401,97 doveva essere corrisposta al Comune di Acquadolci a seguito dell'emanazione di provvedimento definitivo del Presidente della Regione Siciliana di

approvazione della sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Acquedolci e San Fratello, tenendo conto delle disposizioni previste dal l'art.98 della L.R. n.17/2004, comma I lettera d);

Che il Decreto del Presidente della Regione è stato effettivamente emanato in data 15.03.2011 ed in tale forma notificato.

Che, quindi, il Comune di Acquedolci ha provveduto a richiedere le somme di sua spettanza con le note prot. n.779 del 13.10.2011, n. 129 del 08.02.2012. n.57 del 01.02.2013, n.157 del 07.03.2013, senza ricevere alcunché dall'Ente richiesto;

Che il mancato trasferimento delle somme dovute, come regolarmente accertate e successivamente decretate con il provvedimento del Presidente della Regione sopra richiamato, comporta gravi difficoltà per il Comune creditore che è privato di cospicue risorse che influiscono sugli equilibri di cassa e, conseguentemente, non gli consentono di programmare i necessari investimenti pubblici per rispondere alle concrete esigenze della comunità, giusta attestazione del Responsabile del servizio finanziario che si allega.

Peraltro, ai fini della richiedenda concessione della provvisoria esecutorietà, devesi rilevare che il credito dell'Ente ricorrente è sottoscritto e contenuto in un atto ufficiale proveniente dallo stesso debitore; inoltre, il mancato trasferimento del dovuto da parte dell'Assessorato competente, comporta il costante ricorso all'anticipazione di cassa concessa dal tesoriere, con conseguenti maggiori spese in termini di interessi passivi che gravano sui già esigui bilanci comunali e, in definitiva, sui cittadini.

Infatti, la combinazione tra il mancato trasferimento delle somme dovute dall'Ente sovraordinato e la necessità del comune di Acquedolci di sopperirvi mediante anticipazioni di cassa, unitamente al fatto che la legislazione regionale e nazionale ha, negli ultimi esercizi finanziari, riservato ingenti e notori tagli ai trasferimenti comunali, rappresentano condizioni al verificarsi delle quali già diversi comuni sono stati costretti a ricorrere a procedure di riequilibrio finanziario ovvero a dichiarare il dissesto finanziario.

Tutto ciò premesso, il Comune di Acquedolci, in persona del legale rappresenta pro tempore, ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c., ingiunga all'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 2194, di pagare al Comune di Acquadolci (ME), in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €987.401,97. oltre accessori, come maturati al di del soddisfo, nonché le spese ed i compensi del presente procedimento, nella misura determinata nell'emittendo provvedimento.

Ai sensi dell'art. 642 c.p.c., per le ragioni esposte e per l'evidente interesse di natura pubblicistica sotteso all'intera vicenda, si chiede che l'emittendo decreto venga munito della clausola della provvisoria esecuzione e/o, comunque, vengano ridotti i termini per proporre opposizione giusta il disposto di cui all'art.641, comma 2. c.p.c.

Si producono: deliberazione n.6 del 15.11.2010 adottata dal Commissario Straordinario: Decreto del Presidente della Regione del 15.03.2011; note prot. N.779 del 13.10.2011, n.129 del 08.02.2012, n.57 del 01.02.2013. n.157 del 07.03.2013: Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario: Delibera di G.C. n.3 del 12.01.2017.

Dichiarazione di valore: ai fini del contributo unificato, il sottoscritto difensore dichiara che è dovuto un contributo unificato pari ad € 843,00, poiché il valore della controversi è pari ad €987.401,97

San Salvatore di Fitalia 24.02.20 17

Avv. Rosario Ventimiglia";

- che il Tribunale di Palermo emetteva in data 22.4.2017 il decreto ingiuntivo n. 2558/17 R.G. appresso riportato:

"Decreto ingiuntivo n. 2558/2017 dei 22/04/2017

RG n. 4092/2017

N. R.G. 4092/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice dott.ssa Daniela Galazzi,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da COMUNE ACQUEDOLCI

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti C.P.C.;

INGIUNGE A

ASSESSORATO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 987401,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in E 3.591,00 di cui € 870,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrente;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Palermo, 16 aprile 2017

Il Giudice

Daniela Galazzi”;

- che il predetto decreto ingiuntivo n. 2558/17, notificato il 2.5.2017, veniva opposto dall'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con "atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo", notificato a mezzo pec il 6.6.2017, che si riporta per esteso:

"TRIBUNALE DI PALERMO

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

con istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo

L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825; indirizzo p.e.c.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; telefax n. 091-527080), presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato

CITA

il **Comune di Acquedolci** (C.F. 00275550838), in persona del Sindaco *pro tempore*, avv. Cirino Gallo, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Ventimiglia del Foro di Patti (p.e.c.: avvrosarioventimiglia@puntopec.it), a comparire all'udienza del **16 ottobre 2017** avanti al Tribunale di Palermo, invitandolo a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. ed a comparire, alla stessa udienza, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che in difetto si procederà in contumacia e che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,

PER L'ANNULLAMENTO

del **decreto ingiuntivo n. 2558/17** emesso - nel procedimento n. 4092/2017 R.G. - dal Tribunale di Palermo (G.u. dott.ssa D. Galazzi) il 22.4.2017 e notificato il 2.5.2017.

FATTO

1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 2558/2017 R.G. in data 8.3.2017, il Comune di Acquedolci (Me) esponeva che, a seguito della propria erezione a comune autonomo a seguito dello scorporo della frazione di Acquedolci dal Comune di San Fratello, il Commissario ad acta (rag. Giuseppe Cannone, nominato dall'Assessorato Autonomie Locali della Regione Siciliana, in via sostitutiva, per gli adempimenti necessari per la sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni medesimi), con deliberazione n. 6 del 15.11.2010, aveva attribuito ad esso Comune di Acquedolci la somma complessiva di €. 987.401,97, subordinando il pagamento di tale somma alla *condicio iuris* "dell'emanazione di provvedimento definitivo del Presidente della Regione Siciliana di approvazione del progetto di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i due comuni.

Aggiungeva che, dopo l'emissione del decreto del Presidente della Regione in data 15.3.2011, aveva richiesto più volte il pagamento della somma suindicata, senza ricevere alcunché, vedendosi costretto, quindi, a ricorrere *“all'anticipazione di cassa concessa dal tesoriere, con conseguenti maggiori spese in termini di interessi passivi”*.

Sicché, codesto Tribunale, reietta implicitamente l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione, con decreto n. 2558 del 22.4.2017 (notificato il 2.5.2017), ingiungeva all'“Assessorato Regionale Funzione Pubblica” di pagare al Comune di Acquadolci la somma di €. 987.401,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in €. 3.591,00.

2.- Tanto premesso, al fine di fornire un quadro completo e aggiornato della vicenda, giova svolgere le seguenti precisazioni ed integrazioni.

Il complesso procedimento di scorporo diretto all'istituzione di un nuovo comune comporta che la Regione Siciliana e, per essa, l'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica quale Autorità tutoria assolve un ruolo neutrale di garanzia, in posizione di assoluta terzietà, con poteri di intervento sostitutivo.

L'ingiunzione di pagamento risulta emessa in relazione alle determinazioni assunte con il Decreto Presidenziale n. 94/Serv. 4 - S. G. del 15.03.2011, con il quale è stata approvata la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Acquadolci e San Fratello, senz'alcun riconoscimento di debito né tanto meno assunzione di responsabilità solidale da parte della Regione Siciliana. Il decreto del Presidente della Regione Siciliana è un provvedimento definitivo che, approvando la sistemazione dei rapporti finanziari tra i due Comuni, cristallizza le ragioni di dare e avere tra gli stessi comuni. Manca, quindi, un rapporto obbligatorio tra il Comune di Acquadolci e l'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 94 del 15.03.2011 chiude un procedimento di regolazione dei rapporti finanziari, sulla base del progetto di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali predisposto dal

Commissario ad acta ed approvato dai due Comuni, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 15.11.2010 e n. 63 del 5.11.2010.

Il Comune di Acquadolci, con nota prot. 3864 del 24.4.2015, premesso che *“alla corresponsione dell'importo dovuto al Comune di Acquadolci si sarebbe provveduto a seguito di emanazione del provvedimento definitivo da parte del Presidente della Regione Siciliana”*, rileva che *“la mancata esecuzione di predetto decreto impone (...) l'avvio della procedura di recupero nei confronti del debitore principale, Comune di San Fratello e dell'obbligato in solido Regione Siciliana”*.

Da qui, la proposizione dell'azione monitoria verso l'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, postulando che si tratti di soggetto coobbligato in solido con il Comune di San Fratello.

Donde deriva, considerata la peculiarità della vicenda, l'esigenza ineludibile di proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo per le ragioni appresso compendiate.

DIRITTO

** * * * *

Premessa sul quadro normativo di riferimento

Giova preliminarmente individuare, brevemente, le coordinate normative del procedimento di scorporo per l'erezione di un nuovo comune, al fine di stabilire la posizione dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

A norma dell'art. 11 della L.R. 23.12.2000 n. 30, *“in caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore*

regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo Comune".

Il punto nodale della presente causa ruota intorno al disposto dell'art. 98 della L.R. 28.12.2004 n. 17, a tenore del quale "al fine di pervenire alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento dell'attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, è autorizzato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, a provvedere, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, mediante decreto, a:

- a) definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l'istituzione di nuovi comuni;
- b) individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza;
- c) quantificare l'ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;
- d) assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.

2. Con l'accredito ai comuni di nuova istituzione del primo incremento di risorse finanziarie da parte dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si intende cessata la materia del contendere fra il comune originario e quello di nuova istituzione.

3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".

Da tale normativa si evince nitidamente la mancanza dell'assunzione di un'obbligazione in carico all'Assessorato Autonomie Locali, il quale è autorizzato, tutt'al più, "ad assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale autonomie".

** ** *

I.- Insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile azionabile nei confronti dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base dell'assunto erroneo e fuorviante per cui l'Assessorato Regionale Autonomie Locali, per effetto del Decreto Presidenziale n. 94/Serv. 4 - S. G. del 15.03.2011, sarebbe divenuto codebitore solidale unitamente al Comune di San Fratello (debitore principale).

Invero, il presupposto per l'adozione del decreto del Presidente della Regione è da rinvenire esclusivamente nella variazione territoriale e nel conseguente progetto approvato rispettivamente con deliberazione n. 6 del 15.11.2010 dal Commissario Straordinario del Comune di Acquedolci e n. 63 del 05.11.2010 dal Consiglio Comunale di San Fratello.

Con l'adozione di tali atti deliberativi, i due comuni interessati formalizzavano piena condivisione per l'approvazione della proposta n. 2192/AG del 5.11.2010 formulata dal Commissario ad acta all'uopo designato, il quale accertava la sussistenza di un credito di €. 987.401,97 in favore del Comune di Acquedolci.

Ora, il punto è, però, che il procedimento di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i Comuni di San Fratello e Acquedolci definito con l'adozione del decreto Presidenziale n. 94/Serv. 4 - S. G. non può intendersi ricognitivo di un credito avente i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità e, come tale, azionabile con il provvedimento monitorio nei confronti dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali.

Il Comune di Acquedolci afferma, in ricorso, di avere "provveduto a richiedere le somme di sua spettanza con le note prot. n. 779 del 13.11.2011, n. 129 del 08.02.2012, n. 57 del 01.02.2011 e n. 157 del 07.03.2013 senza ricevere alcunché dall'Ente richiesto"; così non è, giacché, con nota prot. n. 5575 del 04.04.2013, l'Amministrazione regionale, riscontrando proprio queste ultime due note, rappresentava l'impossibilità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare con il comma 3 dell'art. 98 della L.R. n. 17/2004, aggiunto con l'art. 6 della L.R. n. 1/2008, in quanto per espressa previsione normativa, dette risorse riguardano i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 17/2004,

segnalando l'indisponibilità di risorse finanziarie da destinare alle finalità di cui alle richieste avanzate dal comune.

Con successiva nota prot. n. 3864 del 24.04.2015, il Sindaco di Acquadolci, preso atto della manifestata indisponibilità di risorse da parte del Dipartimento Autonomie Locali e della mancata esecuzione delle disposizioni di cui al richiamato decreto presidenziale, dichiarava che avrebbe avviato la *"procedura di recupero dell'ingente somma nei confronti del debitore principale, Comune di San Fratello, e dell'obbligato in solido Regione Siciliana"*, ritenendo che quest'ultima se ne sarebbe *"assunta l'onere approvando, in uno al decreto, gli atti commissariali di definizione bonaria dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due Enti territoriali"*, e così reiterava la richiesta di corresponsione dell'importo di € 987.401,97.

Tale richiesta veniva riscontrata ancora una volta dal Servizio 4 del Dipartimento Autonomie Locali con nota prot. n. 7536 del 15.05.2015, con cui si ribadiva la insussistenza di risorse finanziarie da destinare alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i comuni a seguito di variazioni territoriali per le ragioni in precedenza esposte.

Al riguardo preme specificarsi che la normativa di settore, segnatamente l'art. 98 della L.R. 17/2004 con cui sono state previste le modalità di definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, veniva modificata con l'introduzione del comma 11 dell'art. 6 della L.R. 1/2008 che aggiungeva al predetto art. 98 il comma 3 che così recita: *"Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle Autonomie locali"*.

In esecuzione di tali disposizioni, con decreto n. 4705 del 30.12.2008 l'Amministrazione impegnava la somma di € 2.000.000 sul bilancio regionale per l'esercizio 2008.

Il suddetto decreto di stanziamento richiamava le modalità di riparto e assegnazione ai comuni aventi diritto per come stabilite dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 10.12.2008.

Tuttavia, alla data di emissione del decreto presidenziale n. 94 del 15.03.2011 non poteva certo ritenersi sussistente alcuna disponibilità di bilancio atteso che lo stanziamento di cui sopra era riferibile alle posizioni consolidate anteriormente all'esercizio finanziario 2011.

Infatti, gli stanziamenti in parola riguardavano le posizioni dei comuni alla data di entrata in vigore della legge (2004). Successivamente a partire dall'esercizio finanziario 2011, le disposizioni della lettera "d" del comma 1 dell'art. 98 della L.R. n. 17/2004 non trovavano più applicazione per effetto dell'avvenuta abrogazione del comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 16/2011.

Pertanto, nessuna somma poteva essere destinata alla sistemazione dei rapporti definiti tra il comune di Acquedolci e quello di San Fratello così come comunicato ai con nota prot. 7536 del 15.05.2015.

In altri termini, l'indisponibilità delle somme non risulta imputabile ad una scelta di carattere discrezionale o, peggio ancora, ad una forma di negligenza dell'apparato gestionale che avrebbe omesso un atto dovuto.

L'impiego di risorse da destinare alla specifica finalità sconta sempre un momento autorizzatorio contenuto in un atto normativo che, tuttavia, nel caso in esame non si è concretizzato.

Alla luce di tale ricostruzione, il contenuto del Decreto Presidenziale in forza del quale codesto Tribunale ha ritenuto sussistente un diritto in capo al ricorrente comune di Acquedolci appare piuttosto configurabile come mera aspettativa di diritto, come talé non azionabile in via monitoria.

Peraltro, ancorché il decreto presidenziale costituisca l'atto in base al quale è stata pronunciata l'ingiunzione, tuttavia il presunto credito, per potere ricevere tutela monitoria, avrebbe dovuto essere assistito dal requisito della esigibilità che, stante l'indisponibilità di risorse regionali da destinare a tale specifico scopo, non ricorre nel caso in esame.

II.- Mancanza di un'obbligazione solidale di garanzia in capo all'Assessorato Regionale Autonomie Locali.

L'ammontare dell'importo per cui è stato azionato in via monitoria il credito trae origine dal provvedimento adottato dal Commissario ad acta in sede di approvazione del piano di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i due comuni, provvedimento che, sebbene richiamato nel decreto presidenziale, non assume la veste di credito azionabile direttamente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Anzitutto, tale importo si riferisce ad una sistemazione finanziaria che attiene a soggetti differenti dall'Amministrazione opponente, trattandosi della quantificazione di un credito del Comune di Acquedolci nei confronti del Comune di San Fratello.

I due comuni, infatti, approvando con rispettivi atti deliberativi tale sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, hanno assunto due posizioni contrapposte: l'uno, il Comune di San Fratello quella di debitore e l'altro, il comune di Acquedolci, quella di creditore.

Pertanto, in forza delle disposizioni dettate dal legislatore regionale, l'intervento dell'Amministrazione regionale assolve solo una funzione di garanzia del buon esito di tale operazione e giammai determinare l'assunzione *tout court* dell'onere patrimoniale derivante da tale accertamento.

In altri termini, l'attività di sistemazione dei rapporti patrimoniali, la cui titolarità si attesta alla Presidenza della Regione su proposta dell'Assessore alle Autonomie Locali, non implica l'obbligo di definizione dei rapporti tra i due comuni, essa mira piuttosto a dare certezza ai rapporti tra i due "contendenti" accertando una situazione di fatto che può trovare, come nel caso che ci impegna, la loro eventuale condivisione attraverso l'adozione di rispettivi atti deliberativi di adesione.

Tale attività dell'Amministrazione regionale, quale "arbitro *super partes*", non implica il sorgere di alcuna obbligazione di pagamento tale da giustificare

il ricorso ad una procedura monitoria a carico dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali.

Non v'è chi non veda, infatti, come l'azione monitoria avrebbe dovuto essere indirizzata semmai nei confronti del Comune di San Fratello.

III. - Nullità del decreto ingiuntivo in mancanza di copertura finanziaria (art. 81, co. 3, Cost.) dell'art. 98 della L.R. 28.12.2004 n. 17.

In subordine e senza recesso, la mancata indicazione di un espresso richiamo normativo alle risorse da impegnare, che non viene neppure indicato nel corpo del decreto presidenziale 94/2011 rende l'atto stesso privo della necessaria copertura finanziaria secondo i principi di contabilità pubblica.

Tale mancata copertura finanziaria, infatti, non consente di ritenere che nell'atto amministrativo possa rinvenirsi il connotato della liquidità ed esigibilità del presunto diritto di credito azionato solo nei confronti dell'Amministrazione regionale da parte del Comune di Acquadolci.

In altri termini, il presunto credito, non risultando determinato nel suo ammontare, non risulta "liquido".

Sotto altro profilo, è di primaria importanza osservare come le disposizioni assunte dall'amministrazione per la ripartizione del fondo da destinare alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra comuni interessati da variazione territoriale risultano caratterizzate dall'elemento della contribuzione dal momento che, per quanto stabilito dalla Conferenza Regione Autonomie Locali, i criteri declinati nella seduta del 10.12.2008, prevedevano una contribuzione del 100% per debiti accertati fino a €. 100.000,00, mentre per le posizioni debitorie superiori a €. 100.000,00 fino al 60%.

Appare evidente che nessun obbligo di pagamento può rinvenirsi in una simile attività, che presuppone, in ogni caso, una successiva adesione da parte del comune destinatario delle risorse.

In vero, la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari approvata dalla Regione Siciliana non ha determinato il venir meno della responsabilità del debitore originario (il Comune di San Fratello) tenuto al pagamento del

debito contratto con il comune di Acquedolci e men che mai ha comportato l'instaurarsi di un regime di solidarietà passiva tra il Comune di San Fratello e l'Amministrazione Regionale secondo quanto prospettato dal Comune di Acquedolci con la nota prot. n. 3864 del 24.04.2015.

E' ben evidente che l'Amministrazione Regionale non ha assunto l'obbligazione di pagamento del suddetto debito né in proprio né quale coobbligata del Comune di San Fratello; essa ha, bensì, inteso adoperarsi per contribuire in ragione dei criteri di cui sopra alla suddetta sistemazione sempre e comunque in relazione alle disponibilità finanziarie concesse per volontà del legislatore.

Da ultimo, occorre sottolineare che, per giurisprudenza della Corte costituzionale, "per la Regione Siciliana (...) l'art 17, secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si svolge «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato». Il che comporta che il legislatore regionale, non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (sentenze n. 54 del 1958; n. 30 del 1959; n. 31 del 1961; n. 96 del 1966; n. 47 del 1967; n. 135 del 1968; n. 123 del 1975)" (Corte cost., sent. 31.10.2007 n. 359, in motivazione).

Ne deriva che la copertura finanziaria limitata alla somma di 2.000 migliaia di euro per "i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della (...) legge [28.12.2004 n. 17]" rende la norma in questione inapplicabile al caso in esame, fermo restando che, com'è evidente, una norma primaria priva di copertura finanziaria per gli anni successivi sarebbe palesemente in contrasto con il dettato sia dell'art. 81, co. 3, Cost. ("Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte") sia dell'art. 97, co. 1, Cost. (introdotto dall'art. 2 della L. cost. n. 1/2012) per cui "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

Istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del Comune San Fratello ai sensi dell'art. 106 c.p.c.

Il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda l'Assessorato Regionale Autonomie Locali quale asserito debitore solidale, nella vicenda relativa all'erezione del Comune di Acquedolci, in cui figura come debitore principale il Comune di San Fratello.

Va da sé, quindi, che, per evidenti ragioni di opportunità, anche il Comune di San Fratello debba essere parte del giudizio.

Ad ogni modo, l'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica formula domanda di manleva, chiedendo fin d'ora di essere tenuto indenne dal Comune di San Fratello per ogni somma che dovesse essere condannato a pagare al Comune di Acquedolci in conseguenza del presente giudizio.

** ** *

Pertanto, l'opponente Assessorato Regionale, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia il Tribunale adito,

- preliminarmente, autorizzare, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., l'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana a chiamare in causa il Comune di San Fratello;
 - indi, ammessa la presente opposizione, annullare o, con qualsiasi altra statuizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 2558/17 (emesso nel procedimento n. 4092/2017 R.G.);
 - in subordine, condannare il Comune di San Fratello a manlevare e tenere indenne l'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana da qualunque somma venisse condannato a pagare in conseguenza del presente giudizio.

Con vittoria di spese e onorari, salve ed a parte le spese prenotate a debitó.

Si producono i documenti sopra richiamati come da separato indice.

Il valore della causa è pari ad €. 987.401,97; il contributo unificato di €. € 843,00 (pari alla metà di quello corrispondente a detto valore) va prenotato a debito, fruendo l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ex art. 1 della L.R. n. 6/1952, dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 158, co. 1, lett. a), D.P.R. 30.05.2002 n.115.

Palermo, 6 giugno 2017.

Giacomo Ciani
avvocato dello Stato”;

- che il G.U. Dott.ssa Rachele Monfredi (R.G. n. 10285/17), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2017, statuiva quanto appresso:

“ TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

LETTI gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali e del lavoro, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, ha formulato rituale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Comune di Sanfratello e che sulla suddetta richiesta, non posta in evidenza, non si è fino ad ora provveduto;

RITENUTO che occorre in primo luogo procedere in tal senso autorizzando ex art. 269 cpc la chiamata in causa del Comune di Sanfratello pure interessato dalla delibera richiamata a sostegno della pretesa azionata in sede monitoria;

RITENUTO che - anche in considerazione della necessità di valutare le ragioni eventualmente prospettate dal terzo chiamato - allo stato, non sussistono i

presupposti per munire il decreto opposto della clausola di provvisoria esecuzione invocata ex art. 648 cpc da parte convenuta;

P.Q.M.

RIGETTA la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2558/17;

AUTORIZZA l'Assessorato Regionale opponente a chiamare in causa il comune di Sanfratello in persona del legale rappresentante pro tempore;

RINVIA al 05.03.18 ore 09.30 - fatti salvi i diritti di prima udienza in relazione alle domande, difese ed eccezioni che dovesse spiegare il terzo - onerando parte opponente di citare il comune di Sanfratello in persona del legale rappresentante pro tempore nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc.

SI COMUNICHI

Palermo, lì 17.10.2017

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*'';

tutto ciò premesso, l'**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825; indirizzo p.e.c.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; telefax n. 091-527080), presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato

C I T A

il **COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)**, C.F. **84000410831**, con sede presso il Municipio in via Serpi (indirizzo p.e.c.: comunesanfratello@pec.it), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Fulia, a comparire all'udienza del **5 marzo 2018 ore 9,30**, dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione civile Quinta specializzata in materia di impresa, G.U. dott.ssa R. Monfredi (R.G. n. 10285/2017), invitandolo a costituirsi nel termine

di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. ed a comparire, alla stessa udienza, dinanzi all'anzidetto Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che in difetto si procederà in contumacia e che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- ammessa la presente opposizione, annullare o, con qualsiasi altra statuizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 2558/17 (emesso nel procedimento n. 4092/2017 R.G.);

- in subordine, condannare il Comune di San Fratello a manlevare e tenere indenne l'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana da qualunque somma venisse condannato a pagare in conseguenza del presente giudizio.

Con vittoria di spese e onorari, salve ed a parte le spese prenotate a debito.

Salvo ogni altro diritto.

Il valore della causa è pari ad €. 987.401,97; il contributo unificato di €. 3.372,00 dovuto (in misura raddoppiata ex 13, co. 1 bis, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115 e s.m.i.) per la chiamata di terzo va prenotato a debito, fruendo l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ex art. 1 della L.R. n. 6/1952, dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 158, co. 1, lett. a), D.P.R. 30.05.2002 n.115.

Palermo, 27 dicembre 2017.

Giacomo Ciani

avvocato dello Stato

Documento firmato da:
GIACOMO CIANI
AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO/80224030587

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS
DELLA L. 21/01/1994 N. 53 E ART. 55 DELLA L. 19/06/2009 N. 69

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo via Alcide De Gasperi n. 81, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 21/01/1994 n. 53 e art. 55 della L. 19/06/2009 n. 69, nell'interesse dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, che rappresenta e difende per legge, ha notificato l'allegato atto di citazione per chiamata di terzo in causa, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2558/17 R.G., iscritto al n. 10285/17 R.G. e pendente innanzi al Tribunale di Palermo al Comune di San Fratello (ME), in persona del Sindaco *pro tempore*, spedendone copia informatica sottoscritta con firma digitale, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

comunesanfratello@pec.it.

Palermo, 27 dicembre 2017

Avvocato dello Stato
Giacomo Ciani

Documento firmato da:
GIACOMO CIANI
AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO/80224030587
27/12/2017